

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
COMMISSIONE SANITA'

*Tutto questo con/nesso lo
per emendamento*

DISEGNO DI LEGGE

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA

E DI EDUCAZIONE ALLA MATERNITA' E PATERNITA' RESPONSABILI

RELATORE : dott. Giuseppe ZINCRILLO

Onorevole Presidente,

Colleghi Consiglieri,

con la legge n.405 del 29.7.75, è stato finalmente assolto un impegno ed un dovere già assunto dalla Costituzione: quello cioè di promuovere e creare le condizioni effettive e di apportare gli strumenti idonei non solo perchè la famiglia possa formarsi, ma perchè essa realizzi nel modo più pieno le proprie finalità ed adempia ai compiti che le sono propri.

È stato ampiamente dimostrato che, nel nostro tempo, la famiglia non è più una comunità autosufficiente sul piano economico, culturale o educativo, avendo, più che in altre epoche, bisogno di una integrazione da parte della società.

Come operare per rendere effettiva detta integrazione?

Con una serie di scelte politiche coordinate e coraggiose che diano il giusto spazio alle esigenze del nucleo familiare e con la predisposizione di strumenti specifici di aiuto.

Fra questi certamente uno spazio, non secondario, lo occupano i Consulenti Familiari.

Il pregio della legge n.405 è certamente quello di non aver ridotto i Consulenti Familiari a semplici consulenti demografici.

Infatti, tali importanti presidi socio-assistenziali-sanitari devono rappresentare altrettanti servizi alla famiglia, finalizzati a consolidarne la stabilità e capaci di cooperare alla maturazione di una coscienza etica, sociale, giuridica, sanitaria, prematrimoniale e matrimoniale.

Con il presente disegno di legge si vuole dare attuazione al disposto dell'art.2 della legge n.405 che delega alla Regione la competenza a fissare con proprie norme legislative i criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo dei Consulenti Familiari.

L'articolato del presente disegno di legge parte dal presupposto che i Consulenti sono dei servizi di carattere socio-assistenziali-sanitari e come tali debbono rappresentare un concreto passo verso l'auspicata attuazione della Riforma Sanitaria.

./.

Pertanto detti Consulenti ~~debbono~~ rappresentare i primi nuclei delle unità socio-sanitarie locali che dovranno, a riforma attuata, gestire in modo organico e razionale l'assistenza socio-sanitaria nei suoi veri momenti educativi, preventivi e terapeutici.

La stesura dei vari articoli ha tenuto presenti diverse esigenze che sono certamente condivise ed accettate da tutte le forze politiche e che rappresentano i principi fondamentali di concretezza operativa, di massima utilizzazione delle strutture già esistenti e delle esperienze e capacità già acquisite nel campo dell'assistenza medico-psico-pedagogica alla famiglia, di criteri organizzativi che privilegiano l'iniziativa pubblica senza tuttavia mortificare e soffocare quella privata. I problemi che investono la famiglia moderna sono molteplici e prevedono diverse impostazioni di intervento, che, proprio per la loro delicatezza e il rispetto alla libertà individuale degli utenti dei servizi consultoriali, richiede un pluralismo e una libertà di scelta che le sole strutture pubbliche non possono offrire.

Da queste premesse discende la configurazione di un consultorio familiare che possa offrire ampie possibilità di servizio alla coppia, alla famiglia in formazione, e, alla madre ed al bambino non certo nel quadro delle prestazioni di base o generiche ma come servizio specialistico, di rilevanza sociale, che risponda ai moderni bisogni specifici, utilizzando personale qualificato.

Il documento che è stato presentato alla Vostra attenzione reca, per ogni pagina, nella parte sinistra il testo di legge sul quale è stato possibile raggiungere l'accordo dei rappresentanti di tutte le forze politiche presenti in questa Aula ~~in~~; ^{come Disciplina} nella parte destra le ipotesi alternative ad alcuni articoli di legge presentate da alcuni componenti della IV Commissione e per i quali si è deciso unanimemente di demandarne l'approvazione ad un ampio dibattito da parte del Consiglio Regionale.

Spetterà, quindi, a voi, colleghi Consiglieri, decidere con il vostro voto quale normativa approvare, per i punti ove vi siano le proposte alternative e, pertanto, quale impronta sociale conferire alla regolamentazione dell'Istituzione dei Consulenti Familiari.

La IV Commissione, che ho l'onore di presiedere, ha avuto come punto

di riferimento per il suo lavoro il disegno di legge presentato dalla Giunta Regionale, che in più punti ha subito modifiche e trasformazioni alla luce delle indicazioni scaturite dall'esame delle proposte presentate dalla Democrazia Cristiana, dal Partito Comunista, dal Partito Socialista, dal Partito Liberale, dal Movimento Sociale, nonché dalle risultanze di una serie di incontri avuti con organizzazioni sociali pugliesi, con operatori del settore, con organizzazioni femminili.

Infine si è avuto riguardo delle leggi emanate dalle altre Regioni in materia, cercando, ove possibile, di trarre il meglio da ciascuna norma e di adeguarla alle locali esigenze sociali.

Mi sia permesso, ora, di illustrare articolo per articolo la legge in parola ed i suoi punti più qualificanti.

La denominazione dei presidi di cui si tratta è quella di Consultori Familiari, così come discende dalla lettera della legge statale n. 405 del 29.7.1975, ma le attività che il Consultorio è chiamato ad esplicare abbracciano molteplici competenze prima demandate all'O.N.M.I.

A questo concetto si ispira l'art. 1 del disegno di legge quando precisa che il Consultorio mette a disposizione della famiglia, della maternità e dell'infanzia un servizio gratuito di assistenza socio-psicologica e sanitaria.

L'ultimo comma dello stesso articolo reca, inoltre, la indicazione del futuro inquadramento del consultorio nell'ambito delle attività che saranno espletate dalle unità sanitarie locali.

L'art. 2 descrive analiticamente le finalità dei Consultori Familiari.

Queste, per quanto si è detto in precedenza, comprendono gli scopi previsti dall'art. 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nonché alcuni compiti, potenziati ed ampliati, fino ad ora svolti dalla disciolta O.N.M.I.

Si è, inoltre, dato rilievo alla divulgazione delle attività istituzionali, che i Consultori devono effettuare mediante l'organizzazione di corsi e conferenze, quale mezzo primario per promuovere nelle ^{popolazione} ~~masse~~ una adeguata coscienza sociale e sanitaria in ordine ai problemi connessi con gli scopi dei Consultori.

L'art. 3 indica attraverso quali attività i presidi consultoriali realizzano le finalità di cui all'articolo precedente: tra le altre sono notevoli le funzioni di educazione sanitaria e sessuale, quelle di consulenza per la coppia in relazione a malattie sessuali e visite prematrimoniali, l'organizzazione di corsi per la preparazione psicologica al parto e la consulenza ai fini dell'adozione e affidamento dei minori.

L'art. 4 stabilisce che i Consultori vengano gestiti da Comuni o Consorzi di Comuni; il secondo comma di tale articolo prevede che i Consultori possono essere istituiti e gestiti anche da istituzioni ed enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie ed assistenziali senza scopo di lucro, così come esplicitamente stabilito dalla lettera dell'art. 2 della citata legge n. 405.

La norma alternativa sottoposta all'esame del Consiglio prevede, invece, la sostituzione dell'art. 4 citato con altri due il primo dei quali indica le procedure per l'autorizzazione all'istituzione di consultori familiari da parte di istituzioni ed enti privati, nonché i requisiti necessari di cui gli stessi dovranno essere in possesso; il secondo articolo regola la possibilità di convenzioni realizzabili tra Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane e le precitate istituzioni ed enti per il raggiungimento dei fini della presente legge.

L'art. 5 stabilisce l'organico minimo che tutti i Consultori devono avere, onde garantire un'equipe che riesca ad assicurare soddisfacentemente il conseguimento delle finalità istituzionali.

Al fine, poi, di assicurare economicità al servizio consultoriale, garantendo nel contempo maggiore efficienza organizzativa e dal punto di vista della qualità delle prestazioni, specialmente nella fase di primo impianto, si fa obbligo ai Consultori di avvalersi del personale e delle strutture della società O.N.M.I., nonché, subordinatamente, di tutte le altre strutture socio-sanitarie operanti nel territorio relativo.

I Consultori possono inoltre avvalersi dell'opera di consulenza di esperti esterni, i quali partecipano all'attività di gruppo dell'equipe.

L'art. 6 relativo alla programmazione dei Consultori demandata al Consiglio Regionale mira ad assicurare il servizio alla più ampia parte della popolazione regionale tenendo presente anche la utilizzazione di strutture e servizi sociali già operanti nel settore e garantendo, comunque, la presenza di almeno un Consultorio per ciascuna unità sanitaria locale.

Una proposta alternativa prevede la utilizzazione di Consultori privati qualora le strutture pubbliche non siano in grado di coprire l'intero fabbisogno del servizio.

Il successivo art. 7 tratta l'attuazione del piano regionale con particolare riferimento ai criteri che l'Assemblea Regionale, al momento del finanziamento del piano in parola, dovrà tenere presenti: le singole condizioni socio-economiche, il tasso di natalità e mortalità infantile, l'incidenza degli aborti.

L'art. 8 prevede le modalità per l'erogazione dei contributi regionali, stabilendo la documentazione che gli enti interessati devono presentare per ottenere la concessione del finanziamento in questione; si pone come alternativa la istituzione di due distinti articoli: il primo che sostituisce alla documentazione di cui all'art. 8 la indicazione delle incidenze di cui ai punti a), b), c), d) ed e) del precedente art. 7 nonché la presentazione di un programma di gestione.

E' altresì istituito un nuovo articolo in cui sono indicate le modalità pratiche di erogazione.

L'art. 9 prevede il collegamento con ospedali e presidi speciali degli enti di assistenza sanitaria, i quali sono tenuti ad effettuare gli esami e gli accertamenti richiesti dai Consultori Familiari; ciò per renderne più fattivo ed incisivo l'operato.

Il secondo comma del predetto art. 9 completa il sistema di collegamenti dei Consultori Familiari con altre strutture socio-sanitarie, prevedendo il ricorso a presidi altamente specializzati per le prestazioni normalmente non fruibili presso tutti gli ospedali. In tal modo si garantisce alla popolazione un servizio consultoriale altamente specializzato che non sarebbe altrimenti possibile assicurare a livello di circoscrizione comunale,

./.

per l'accertata carenza di supporti tecnici e di specialisti del settore. Basti pensare alle attività inerenti la prevenzione o la diagnosi delle endopatie, nonché la diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile.

Resta a carico dell'ente cui compete l'assistenza sanitaria (oggi, enti mutualistici) l'onere delle prescrizioni di prodotti farmaceutici, nonché degli esami di laboratorio e radiologici ed ogni altra ricerca strumentale e clinica.

E' proposta come alternativa la soppressione del 3°, 4°, 5°, 6° e 7° comma dell'art. 9.

L'art. 10 istituisce una scheda socio-sanitaria di ogni utente del Consultorio sulla quale sono riportate i dati socio-economici-sanitari il cui uso e la cui conservazione sono coperti dall'obbligo del segreto professionale.

Con l'art. 11 è prevista la gratuità del servizio consultoriale per i cittadini italiani e per quanti soggiornino, anche temporaneamente, sul territorio della Regione Puglia; gli oneri delle prestazioni, quali esami radiologici o di ricerca, sono a carico dell'ente cui compete l'assistenza sanitaria. Con la istituzione di un nuovo articolo si prevede, sino alla revisione del prontuario farmaceutico che siano gli enti ospedalieri nel cui ambito opera il Consultorio ad acquistare i prodotti farmaceutici non previsti dagli enti mutualistici.

L'art. 12 esalta le autonomie locali, dando facoltà agli enti istitutivi dei Consultori Familiari di approntare un apposito regolamento per la gestione snella ed efficiente dei Consultori stessi. Il regolamento dovrà prevedere, oltre all'organizzazione tecnica ed amministrativa del servizio, la composizione ed i compiti del Consiglio di gestione con una ampia partecipazione di base, che possa apportare un valido contributo per la formulazione delle linee programmatiche delle attività consultoriali.

Sarà così possibile adeguare, pur nel rispetto della normativa statale e regionale in materia, singole attività, rafforzandole e potenziandole, onde venire incontro alle esigenze manifestatesi nelle collettività intercomuni-

./.

La proposta alternativa allo stesso art. 12 prevede la istituzione dell'assemblea degli utenti, l'ampliamento della norme di gestione del Consultorio pubblico anche al Consultorio privato.

L'art. 13 stabilisce che l'ente che ~~intende istituire~~ ^{ISTITUIRE} il Consultorio Familiare deve provvedere all'apprestamento delle relative strutture.

L'alta vigilanza, nonché l'attività di coordinamento viene riservata dall'art. 14 del disegno di legge alla Giunta Regionale, la quale deve unificare le iniziative riportandole ad una visione generale che tenga conto di linee programmatiche formulate in sede regionale.

È prevista inoltre la trasmissione di una relazione annuale al Consiglio Regionale sull'attività svolta; relazione che peraltro l'ente istitutivo è tenuto ad inviare al medesimo organo regionale allegata all'istanza di richiesta di contributo.

Viene proposto alternativamente che sui Consultori istituiti da enti pubblici o privati non convenzionati le funzioni di controllo siano esercitate dai Comuni competenti per territorio.

L'art. 15 si prefigge lo scopo di garantire un alto livello di preparazione specifica degli operatori dei Consultori, mediante l'organizzazione di corsi di qualificazione ed aggiornamento professionale; la vigilanza sul funzionamento dei corsi stessi è demandata all'assessorato regionale alla Sanità.

Si propone alternativamente che la possibilità di partecipare ai corsi di aggiornamento per operatori consultoriali sia limitata ai dipendenti della disciolta O.N.M.I., di enti locali o di enti pubblici da inserire nella attività consultoriale.

L'art. 16, infine, stabilisce le fonti di finanziamento del servizio consultoriale. Data la probabile inadeguatezza delle somme disponibili ai sensi della leggi 29.7.75, n.405 e 23.12.75, n.698, è prevista la possibilità, da parte della Regione, di integrare con propri fondi i finanziamenti statali in materia.

Testo definitivo comprensivo
gli emendamenti

~~EMENDAMENTI~~

TITOLO DELLA LEGGE:

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA E DI
EDUCAZIONE ALLA MATERNITA' E PATERNITA' RESPONSABILI.

~~ACB~~

REGIONE PUGLIA

ART. 1.

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

La Regione Puglia promuove, in attuazione della legge 29 luglio 1975, n.405, l'istituzione di Consulitori Familiari al fine di assicurare servizi di natura socio-psicologica e sanitaria per la famiglia, per la maternità e paternità responsabili e per l'infanzia.

I Consulitori Familiari sono un servizio di base, pubblico e gratuito e faranno parte del complesso dei servizi che costituiscono le unità locali dei servizi sociali e sanitari.

I Consulitori Familiari sono istituiti e gestiti dai Comuni, loro Consorzi e comunità montane nonché dagli enti pubblici e privati, secondo quanto previsto dalle norme della legge 29 luglio 1975, n.405 e della presente legge.

W. S. S. S.

Al. Colaninno

G. S. S.
M. S. S.
P. S. S.

ART. 2

FINALITÀ DEI CONSULEGGI FAMILIARI

I Consulteri Familiari hanno come scopi:

- a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabili e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
- b) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza;
- c) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle condizioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;
- d) la tutela della salute della donna e del bambino, con particolare riferimento alle indicazioni per la prevenzione degli stati di morbilità perinatale ed infantile;


1/1

- e) l'assistenza nella scuola e in altre istituzioni sociali e culturali per collaborare alla educazione sessuale dei giovani;
- f) la divulgazione delle attività istituzionali di cui è prevista legge mediante l'organizzazione di corsi e conferenze nonché lo svolgimento di indagini conoscitive socio-ambientali.

INTERVENTI DEI CONSULTORI

Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo precedente, i Consultori Familiari assicurano, direttamente o avvalendosi di altre strutture socio-sanitarie coordinate, una assistenza sanitaria e sociale in ordine:

- 1) all'educazione sanitaria e sessuale, nonché ad una adeguata informazione sulla procreazione responsabile e sul controllo delle nascite;
- 2) all'uso dei contraccettivi e all'idoneità e innocuità dei mezzi all'uopo liberamente scelti dall'utente, nonché alla loro prescrizione;
- 3) alla consulenza di genetica medica per la individuazione e la prevenzione delle relative malattie nonché alla effettuazione di visite prematrimoniali;
- 4) all'assistenza sociale e psicologica alla donna nei casi di prevenzione, di interruzione spontanea della gravidanza e nei casi di interruzione ammessi dalla legge, avvalendosi delle strutture abilitate a tale scopo;
- 5) alla promozione di corsi per la preparazione psicoprofilattica al parto;



REGIONE PUGLIA

SEGUE ANN. 3

- 6) alla tutela della salute della gestante e del nascituro mediante visite e accertamenti sanitari periodici, con particolare riguardo alla individuazione e segnalazione delle gravidanze a rischio;
- 7) alle indicazioni per la diagnosi della sterilità, dell'infertilità e dei disturbi della sfera sessuale;
- 8) alle indicazioni per la diagnosi precoce dei tumori della mammella e dell'apparato genitale femminile;
- 9) alle indicazioni per iniziative di medicina preventiva e di difesa della salute della persona e della coppia, nonché dell'ambiente socio-lavorativo;
- 10) all'assistenza sanitaria e sociale alla madre ed al bambino fin dai primi giorni di vita, anche ai fini della diagnosi precoce della malattia, della rieducazione funzionale e dell'integrazione sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali;
- 11) all'educazione sanitaria in ordine allo sviluppo fisico, psichico e sociale del bambino nei primi anni di vita, all'igiene e alla dietetica della prima infanzia e alla prevenzione degli incidenti domestici;
- 12) all'assistenza al singolo, alla coppia e alla famiglia, in relazione ai principi del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n.151, sia in ordine ai rapporti interpersonali delle loro implicazioni di carattere sociale e psicologico, sia in ordine all'educazione dei figli;

REGIONE PUGLIA

ART. 4

PROGRAMMAZIONE

La programmazione dei Consultori Familiari è definita dal Consiglio Regionale, nel quadro della programmazione sociale e sanitaria regionale, tenuto conto delle condizioni socio-economiche della popolazione da servire.

La programmazione regionale prevede l'intero fabbisogno di Consultori per assicurare il servizio, utilizzando prioritariamente le strutture ed i servizi sociali e sanitari degli enti locali, con particolare riguardo alle strutture ed ai servizi consultoriali della disciolta Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia, opportunamente ristrutturati per adeguarli alle finalità della presente legge.

Deve comunque essere garantita la presenza di almeno un consultorio per ciascuna unità locale per i servizi sociali e sanitari.

Il Piano socio-sanitario regionale indicherà gli ulteriori consultori eventualmente necessari a garantire la equilibrata diffusione territoriale del servizio.

Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'esistenza sul territorio di consultori privati non costituisce pregiudizio per l'istituzione di consultori pubblici.

Luca d'Albergo
Guerra

Luca d'Albergo
Riuzzi
M. Colaninno

ALTRI SERVIZI CONSULTORIALI PRESENTI NEL TERRITORIO

La Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, autorizza la istituzione di consultori familiari da parte di istituzioni o enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie ed assistenziali, senza scopo di lucro, sempre che rispondano a tutte le finalità di cui alla legge 29 luglio 1975, n.405 e alla presente legge.

Leo D'Amico
G. G. G.
P. P. P.
P. P. P.
D. D. D.

R E G I O N E P U G L I A

ART. 6

OPERATORI DEL CONSULTORI

Nello svolgimento delle proprie attività i Consultori istituiti dai Comuni e loro Consorzi e dalle Comunità Montane si avvalgono:

- 1) di una équipe stabile;
- 2) di consulenti nelle diverse specializzazioni mediche, psicologiche e sociologiche.

L'équipe stabile per l'intero orario di lavoro è costituita da due unità:

un medico e un'assistente sociale, oppure uno psicologo o pedagogo e un'assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale.

Gli operatori del consultorio devono essere in possesso dell'abilitazione, ove prescritta, all'esercizio professionale.

Sia per l'équipe stabile che per le consulenze, i Consultori si avvalgono essenzialmente del personale e delle strutture della soppressa ONMI, degli uffici sanitari comunali e consorziali, delle condotte mediche e ostetriche e delle altre strutture di base socio-sanitarie.

Gli esperti debbono partecipare all'attività di gruppo dell'équipe. Gli operatori del Consultorio sono tenuti

REGIONE PUGLIA

SEGUE ART. 6

alla frequenza dei corsi di aggiornamento di cui al successivo articolo 15.

I Consultori possono inoltre avvalersi dell'opera di esperti estranei, con funzioni di consulenti a mezzo di apposite convenzioni.

Lo svolgimento dei servizi generali del Consultorio è assicurato dal personale degli enti locali.

Leo Siller
Gleri
Sant. S.
P. S.
M. Costamano

REGIONE PUGLIA

ART. 7

PIANO REGIONALE

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio Regionale approva, su proposta della Giunta Regionale, nell'ambito della programmazione, il piano della rete dei consultori familiari della Regione, con l'obiettivo di favorire la presenza di almeno un servizio consultoriale in ogni unità sanitaria locale.

Fino alla istituzione delle unità sanitarie locali, il Consiglio Regionale deve assicurare la presenza di almeno un consultorio familiare ~~per~~ ogni 50.000 abitanti e comunque tenuto conto della realtà territoriale e socio-ambientale.

Il piano di cui al 1° comma prevede i contributi per il finanziamento dei consultori interessati.

Il 15% della somma stanziata per il finanziamento dei consultori è destinato al finanziamento dei consultori che hanno conseguito l'autorizzazione di cui al precedente art.5. In caso di mancata o parziale utilizzazione di tale percentuale, la somma disponibile sarà destinata al finanziamento dei consultori istituiti dai Comuni, loro consorzi e comunità montane.

In sede di approvazione del programma e del relativo piano di finanziamento il Consiglio Regionale determina, sulla base dei finanziamenti annualmente assegnati alla Regione ai sensi della legge 29 luglio 1975, n.405 e 23/12/1975, n.698, l'entità delle assegnazioni da destinare,rispettivamente,all'attuazione degli scopi previsti dalla presente legge, nonchè al finanziamento

REGIONE PUGLIA

SEGUE ART. 7

delle altre attività trasferite a seguito della soppressione dell'O.N.M.I..

I consultori istituiti dagli enti pubblici e privati devono integrarsi nell'articolazione territoriale del piano annuale fissato dalla Regione.

Nella predisposizione del piano annuale di intervento devono essere osservati i seguenti criteri:

- a) condizione socio-economica;
- b) carenze di strutture sociali e sanitarie;
- c) tasso di natalità, morbosità, mortalità perinatale e infantile;
- d) incidenza degli aborti;
- e) condizioni di viabilità e trasporti.

Luca d'Almeida
Stella
Roberta
Rosella
Dr. Colaninno

REGIONE PUGLIA

ART. 8

RICHIESTE DI CONTRIBUTI

I Comuni, i Consorzi di Comuni e le Comunità Montane nonchè gli enti pubblici e privati di cui al precedente articolo 5 che intendono ottenere la concessione di contributi per il funzionamento del consultorio familiare, devono produrre all'Assessorato regionale alla Sanità, entro il 15 gennaio di ogni anno, la seguente documentazione:

- a) domanda diretta ad ottenere il finanziamento;
- b) programma relativo agli interventi da attuare;
- c) piano finanziario delle spese da sostenere;
- d) relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'anno precedente.

In sede di prima richiesta di finanziamento dovranno essere prodotti, oltre alla documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente, l'atto istitutivo del consultorio familiare e la pianta planimetrica dei locali adibiti a sede del consultorio, fornita del parere dello Ufficiale Sanitario territorialmente competente.

Il Presidente della Giunta Regionale eroga, con proprio decreto, i contributi deliberati dal Consiglio nell'approvazione del programma e del relativo piano di finanziamento.

Luigi S. S. S.
G. S. S.
St. Colonna

REGIONE PUGLIA

ART. 9.

RAPPORTI DEI CONSULTORI CON LE ALTRE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE

I Consultori per gli esami di laboratorio di analisi e di radiologia e per ogni altra ricerca strumentale e clinica devono avvalersi degli ospedali e dei presidi specialistici degli enti di assistenza sanitaria, che sono tenuti a prestare la loro collaborazione.

Per le prestazioni altamente specializzate e normalmente non fruibili presso gli ospedali ed i presidi sanitari suddetti, i Consultori si avvalgono altresì di strutture specializzate che normalmente operano nella Regione Puglia o in altra Regione.

Il personale medico è tenuto a prescrivere i mezzi antifecundativi consigliati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

I Consultori devono tenere schede nominative per ogni soggetto che si avvale del servizio, in cui sia riportata tutta l'attività svolta. Tali schede sono sottoposte al segreto professionale e possono essere rilasciate in copia solo su richiesta del titolare e previo accertamento della sua identità.

I componenti del Consiglio di gestione e tutti gli operatori dei Consultori sono tenuti al segreto per le informazioni assunte nell'esercizio delle loro funzioni relative al Consultorio.

Leo Altan
Glenn
And. Ben
Pingler
W. V. Co. Lomana

REGIONE PUGLIA

ART. 10

SCHEDA SOCIO-SANITARIA

La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, fornisce modelli unici di scheda socio-sanitaria ad uso di ogni consultorio inserito nel piano regionale.

L. S. M. M.
G. M. M.
~~M. S. M.~~
L. S. M.
M. S. M.

REGIONE PUGLIA

ART. 11

GRATUITA' DEL SERVIZIO E ONERI DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni effettuate nell'ambito del servizio di cui alla presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani e stranieri residenti o che soggiornino anche temporaneamente sul territorio della Regione.

Gli oneri delle prescrizioni di prodotti farmaceutici nonchè degli esami di laboratorio e di radiologia e di ogni altra ricerca strumentale e clinica, sono posti a carico dell'ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria o della Regione nel caso di cittadini non abbienti sprovvisti di ogni altra forma di assistenza.

La prescrizione dei prodotti farmaceutici, compresi gli antifecondativi, può essere effettuata direttamente dai medici dei consultori, a mezzo di un unico tipo di ricettario fornito dalla Regione.

Lino D'Amico

Eligia

Stella

Direttore

P. G. Cannarone

REGIONE PUGLIA

ART. 12.

GESTIONE SOCIALE DEI CONSULTORI

I Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane assicurano ai propri consultori una gestione che preveda la partecipazione di:

- 1) tre rappresentanti degli organi di decentramento democratico o, in mancanza del Consiglio Comunale o dell'Assemblea del Consorzio dei Comuni o delle Comunità Montane;
- 2) tre cittadini utenti nominati dal Consiglio Comunale o dall'Assemblea del Consorzio dei Comuni o della Comunità Montana, con voto limitato a due nomi;
- 3) tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- 4) due donne designate dalle organizzazioni femminili a dimensione regionale più rappresentative operanti nel territorio;
- 5) tre rappresentanti degli organi collegiali delle scuole operanti nel territorio;
- 6) un rappresentante degli operatori del servizio consultoriale designato dal Consiglio Comunale o dall'Assemblea del Consorzio dei Comuni o della Comunità Montana.

Il regolamento del servizio consultoriale detta norme per una gestione funzionale, snella ed efficiente dei Consultori e pre

REGIONE PUGLIA

SEGUE ART. 12

vede che gli stessi agiscano sulla base del lavoro di gruppo avvalendosi anche di esperti esterni o delle strutture esistenti nel territorio. Deve inoltre prevedere che un membro della équipe svolga le funzioni di coordinatore tecnico del servizio.

Il Consiglio di gestione del Consultorio ha il compito di stabilire le linee generali dell'attività del Consultorio stesso nell'ambito della normativa statale e regionale in materia e di facilitare il rapporto tra il Consultorio e gli organismi pubblici e privati comunque interessati al servizio di assistenza alla famiglia.

Il regolamento deve prevedere l'obbligatorietà della verbalizzazione delle sedute del Consiglio di gestione.

I componenti del Consiglio di gestione sono personalmente responsabili del regolare funzionamento del Consultorio e delle omissioni o anomalie che impediscano la compiuta realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

La gestione dei consultori familiari pubblici passerà agli organi dei consorzi socio-sanitari delle unità locali dei servizi sanitari quando questi saranno istituiti.

Luca P'Alba
Glenn
Paula
Diugli
Al. Colaninno

ART. 13

STRUTTURE DEL CONSULTORIO

All'apprestamento delle strutture necessarie allo svolgimento delle attività del Consultorio provvede lo ente istitutivo il quale, nel caso si tratti di Comuni o loro consorzi o di Comuni Montane, è tenuto a convertire i servizi già di competenza dell'O.N.M.I. e trasferiti ai Comuni, per la realizzazione dei fini contemplati dalla presente legge.

~~relativa alla provincialità~~

REGIONE PUGLIA

ART. 14

VIGILANZA E COORDINAMENTO

La Giunta Regionale esercita il controllo e la vigilanza su tutti i Consultori Familiari previsti dalla presente legge.

Gli enti istitutivi riferiscono annualmente al Consiglio Regionale sull'attività svolta dai Consultori.

La Giunta Regionale, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, trasmette annualmente al Consiglio Regionale, sentita la competente commissione consiliare, una relazione sullo stato di attuazione della stessa.

Luca S. Usher
Stefano
Stefano

Ping
U. Colaninno

REGIONE PUGLIA

ART. 15

CORSI DI QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEGLI OPERATORI DEI CONSULTORI

La Regione, nell'ambito dei piani annuali e triennali di formazione professionale di propria competenza, di intesa con i consultori familiari e, fino alla loro istituzione, con i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane, programma e promuove corsi di qualificazione e aggiornamento professionale del personale addetto ai consultori familiari.

Per l'organizzazione dei corsi suddetti la Regione si avvale dell'Università e degli Enti ospedalieri regionali.

I predetti corsi devono essere interdisciplinari, sia in ordine alla qualifica dei partecipanti, sia in relazione ai contenuti degli insegnamenti e devono tendere a chiarire le varie competenze e le possibili interdipendenze socio-sanitarie dei problemi, nel rispetto dello spazio professionale dei singoli operatori. I corsi si concludono con il rilascio di un diploma professionale.

Al fine di assicurare il tempestivo funzionamento dei consultori familiari, i corsi in materia, effettuati da istituti universitari o enti ospedalieri fino all'approvazione del primo piano regionale, verificata dalla Giunta Regionale, sentito il parere della competente Commissione Consiliare, la rispondenza dei contenuti alle indicazioni di cui al pre

REGIONE PUGLIA

SEGUE ART. 15

cedente comma, hanno la stessa validità dei corsi previsti dal presente articolo.

Le modalità di svolgimento dei corsi, i programmi e i contenuti formativi sono stabiliti con apposito regolamento.

L'Assessorato regionale alla Sanità espleta la vigilanza sul funzionamento dei corsi.

Ugo S. Mery
G. G. G.
Paul S.
F. G.
Pl. Colonna

R E G I O N E P U G L I A

ART. 16

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Il servizio di cui alla presente legge è finanziato attraverso:

- a) la quota annuale attribuita alla Regione Puglia del fondo comune previsto dall'art.5 della legge 29/7/1975, n.405, concernente "Istituzione dei consultori familiari";
- b) la quota annuale attribuita alla Regione Puglia del fondo speciale previsto dall'art.10 della legge 29/12/1975, n.698, concernente "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e Infanzia" per quanto riguarda le strutture ed i servizi consultoriali del predetto ente, opportunamente ristrutturati per adeguarli alle finalità della presente legge;
- c) eventuali stanziamenti integrativi a carico della Regione da determinarsi con legge di approvazione del bilancio di previsione o di sue variazioni;
- d) eventuali stanziamenti integrativi autonomamente stabiliti dagli enti locali.

REGIONE PUGLIA

SEGUE ART. 16

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1977 si farà fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 289 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977, denominato "Istituzione di consulenti familiari (legge 405/75).

Per gli esercizi successivi si provvederà con gli stanziamenti previsti ai corrispondenti capitoli di bilancio.

Ai sensi dell'art.8 della legge regionale 3 giugno 1977, n.20, la Giunta Regionale introdurrà con proprie deliberazioni nel bilancio della Regione per l'esercizio 1977 le variazioni occorrenti per iscrivere alla Entrata e alla Spesa le somme assegnate alla Regione Puglia in attuazione di quanto previsto nelle leggi 29/7/1975, n.405 e 23 dicembre 1975, n.698.

Luca Di Marco

Gianni

Am. L.

Gianni
P. Colonna

Se il disegno di legge ritorna in Aula, dopo il rinvio in Commissione deciso dal Consiglio Regionale, con ritardo rispetto ai tempi stabiliti dalla legge quadro, ciò è dovuto all'ampio dibattito di base svolto nelle varie provincie pugliesi in un confronto dialettico tra tesi diverse alla ricerca di soluzioni legislative coerenti con i fermenti della società moderna.

Certo è che la legge sui Consulitori è per molti aspetti rivoluzionaria e richiede il massimo di partecipazione popolare. Ma perchè ciò si realizzi è necessario educare le popolazioni, possibili utenti, e qualificare operatori sociali e sanitari, perchè la legge non cada nel vuoto dell'indifferenza e dell'ignoranza.

La legge che si propone di approvare non è certamente la migliore che ciascuno di noi desiderava, ma è certamente una buona legge, che, al contatto della realtà sociale nella quale si inserirà potrà trovare una sua validità. Così come nel tempo potrà avere eventuali correttivi che la sperimentazione naturalmente proporrà.

Occorre compiere uno sforzo collettivo a livello di amministratori provinciali e comunali, di sindacati, di forze sociali, di operatori sociali e sanitari, affinchè tutti i cittadini, specialmente i ceti popolari, possano fruire di un servizio socio sanitario utile per la crescita civile della comunità regionale pugliese.